



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 394

Seduta del 29/05/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*  
**ALESSANDRO BEDUSCHI**  
**GUIDO BERTOLASO**  
**FRANCESCA CARUSO**  
**GIANLUCA COMAZZI**  
**ALESSANDRO FERMI**  
**PAOLO FRANCO**  
**GUIDO GUIDESI**

**ROMANO MARIA LA RUSSA**  
**ELENA LUCCHINI**  
**FRANCO LUCENTE**  
**GIORGIO MAIONE**  
**BARBARA MAZZALI**  
**MASSIMO SERTORI**  
**CLAUDIA MARIA TERZI**  
**SIMONA TIRONI**

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

PR FSE+ 2021-2027 - OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.4 - AZIONE D.1 (SOSTEGNO ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI DEL MERCATO DEL LAVORO); FINANZIAMENTO DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA MISURA DI FORMAZIONE CONTINUA E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GUIDESI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Le Dirigenti Brunella Reverberi Valeria Marziali

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI** i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

### **VISTA** la normativa nazionale:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTA** la normativa regionale:

- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;

### **VISTI** gli atti di Regione Lombardia relativi alla programmazione europea 2021-2027:

- DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- DGR n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- DGR n. XI/7222 del 24 ottobre 2022, che ha apportato variazioni al bilancio e ha istituito i capitoli per il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;
- DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, che ha approvato lo “Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027”, che ha previsto l'affidamento della gestione di tre misure a Unioncamere Lombardia, tra le quali quella relativa alla formazione continua (Obiettivo ESO4.4 - Azione d.1 Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro, per un importo di € 30 milioni);
- Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le “Brand Guidelines FSE+ 2021-2027”, contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTI** infine gli atti di Regione Lombardia in materia di offerta formativa e di repertorio delle qualificazioni professionali:

- DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" e ss.mm.ii;
- DDUO n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze";

### **RICHIAMATI:**

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo il welfare aziendale nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008);
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

### **CONSIDERATO** che:

- il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4 "Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute", ha previsto l'Azione d.l "Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro", in linea con la raccomandazione del Consiglio UE 2020 volta a rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali, prevedendo in particolare l'assegnazione di € 73.000.000,00 sul periodo di programmazione 2021-2027;
- tale sostegno è finalizzato a rispondere alle esigenze di reskilling e upskilling dei lavoratori dipendenti e indipendenti, compresi gli imprenditori, derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

trovano ad operare le imprese, per rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali;

- la formazione risulta lo strumento chiave per affrontare la ripresa dalla pandemia, il processo di digitalizzazione e la risposta alla crisi climatica, come anche dichiarato nel discorso sullo Stato dell'Unione del 14 settembre 2022 dalla Presidente della Commissione Europea, che ha proposto il 2023 come "l'Anno europeo delle competenze e in particolare della Formazione continua";

**RICHIAMATA** la DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria 45 del 10 novembre 2022) "Formazione continua: approvazione delle linee guida per l'attuazione degli interventi a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (ESO 4.4, Azione d.1 - sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro) e ulteriori determinazioni relative alle domande presentate in overbooking a valere sul POR FSE 2014-2020", che ha stabilito:

- l'assegnazione di voucher formativi rivolti alle aziende per l'acquisto di offerte formative, da selezionare all'interno del Catalogo regionale di formazione continua;
- la gestione della componente voucher a cura di Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027 e la gestione della componente "catalogo" in capo a Regione Lombardia;
- una dotazione complessiva di € 30.000.000,00 a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
- la concessione dell'agevolazione alle imprese e ai liberi professionisti/lavoratori autonomi in regime di aiuto de minimis;

**PRESO ATTO** che la sopra citata DGR 7287/2022 ha riservato all'Amministrazione la facoltà:

- di prevedere il possibile reimpiego delle economie maturate dalla misura per il finanziamento di ulteriori domande in overbooking, ossia presentate dopo l'esaurimento delle risorse messe a disposizione, e per un importo massimo del 20% della dotazione iniziale;
- di prevedere l'opportunità di valutare il rifinanziamento della misura a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

**PRESO ATTO** della "Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027", la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale si è perfezionata in data 22 novembre 2022, che all'articolo 6 "Risorse finanziarie" stabilisce che:

- per l'attuazione della misura di formazione continua (ESO4.4 - Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro) sono attribuite a Unioncamere Lombardia risorse per € 30 milioni;
- "L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare le suddette iniziative con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a valere sulla Priorità 1 Occupazione in relazione alle singole azioni e agli obiettivi specifici perseguiti";

**PRESO ATTO**, altresì, che la suddetta Convenzione all'art. 13 "Modifiche e durata della Convenzione" stabilisce che le eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI;

**VISTO** il Decreto n. 17595 del 30 novembre 2022, con cui è stata data attuazione alla richiamata DGR 7282/2022, approvando il relativo Avviso Pubblico e prevedendo in particolare:

- la presentazione delle domande di voucher a partire dalle ore 12:00 del 12 dicembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 28 novembre 2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse;
- la validità del Catalogo regionale di formazione continua, costituito dalle proposte formative già approvate nell'ambito della misura di "Formazione continua – Fase VI" finanziata a valere sul POR FSE 2014-2020 e integrato dalle ulteriori proposte formative presentate a partire dalle ore 12:00 del 12 dicembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 settembre 2024;
- la dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 degli esercizi finanziari 2023 e 2024;

**PRESO ATTO** che dal 12 dicembre 2022 al 5 maggio 2023 risultano essere state presentate 5.641 domande di voucher, la cui richiesta ha determinato l'esaurimento delle risorse disponibili (€ 30.000.000,00);

**VISTO** il Decreto n. 6619 del 5 maggio 2023, con cui è stata disposta l'attivazione di un meccanismo di overbooking per la presentazione di un numero di domande superiore rispetto alla dotazione finanziaria assegnata alla misura di formazione continua, da coprire con le economie derivanti dall'Avviso approvato con il Decreto 17595/2022. In particolare, il Decreto 6619/2023 ha stabilito che:

- le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data di



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- adozione del provvedimento (5 maggio 2023);
- possono essere presentate domande di voucher fino alla concorrenza del 20% della dotazione finanziaria, quindi fino ad un importo massimo di € 6.000.000,00;
- le domande di voucher presentate non comportano per i soggetti richiedenti il diritto al finanziamento né l'impegno finanziario dell'Amministrazione regionale verso gli stessi. Pertanto, le domande sono accolte in ordine cronologico di arrivo e con riserva di disponibilità finanziaria. Inoltre, l'istruttoria sarà attivata solo al verificarsi della disponibilità di economie da parte della misura;
- alle domande presentate in modalità overbooking si applicano le disposizioni di cui all'Avviso approvato con il citato Decreto 17595/2022;

**DATO ATTO** che alla data del 25 maggio 2023 risultano essere state presentate 1241 domande in modalità overbooking per una richiesta di contributo pubblico pari a € 5.682.105,79;

**RAVVISATA** l'esigenza di dare continuità alla misura di formazione continua alla luce della risposta data dal sistema produttivo lombardo, che ha esaurito in pochi mesi la dotazione finanziaria messa a disposizione, come strumento di qualificazione del personale delle aziende e del mondo dei liberi professionisti e lavoratori autonomi, oltretutto del terzo settore;

**RILEVATA** a seguito del confronto con le parti sociali nel contesto della Sottocommissione Lavoro, riunitasi nella giornata dell'8 maggio 2023, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'impianto della misura per assicurare la continuità del finanziamento nel tempo e stimolare una partecipazione consapevole dei soggetti economici interessati;

**RITENUTO** quindi di procedere al finanziamento della seconda edizione della misura di formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027, che prevede:

- l'introduzione dell'obbligo di cofinanziamento per alcune categorie di soggetti economici, differenziato in ragione della loro dimensione aziendale;
- il riconoscimento, nel caso di obbligo di cofinanziamento, del voucher per singolo partecipante, il cui importo è calcolato su base percentuale rispetto al costo del corso formativo indicato nell'offerta presente a Catalogo;
- il mantenimento del finanziamento pubblico al 100% per alcune categorie di soggetti che non hanno altre forme di accesso alla formazione finanziata;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- 
- la previsione che per i corsi di durata più lunga e di livello EQF (European Qualifications Framework) più alto sia rilasciata la certificazione delle competenze a condizione che sia stato fatto l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza. Nei casi in cui non sia stata acquisita dal discente l'intera competenza a seguito di esame, l'Ente deve rilasciare almeno l'attestato di abilità e conoscenza;
  - la possibilità per gli Enti erogatori della formazione, accreditati al sistema regionale della formazione e del lavoro, di avvalersi della partnership con enti non accreditati ma certificati UNI ISO 9001-2015 (settore EA:37), al fine di favorire l'apporto di conoscenze specialistiche e qualificate;

**RITENUTO** inoltre di confermare i seguenti aspetti dell'impianto della precedente misura di formazione continua:

- concessione di voucher formativi per la fruizione di percorsi formativi selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua;
- importo del voucher legato al livello EQF del corso prescelto;
- differenziazione dei percorsi formativi sulla base del livello EQF da acquisire;
- prosecuzione della validità del Catalogo regionale della formazione continua e conferma delle aree strategiche, sulle quali è ammessa la partnership tra Enti accreditati e soggetti non accreditati ma certificati UNI ISO 9001:
  - Internazionalizzazione delle imprese;
  - Transizione digitale;
  - Sostenibilità ambientale e transizione ecologica;
  - Benessere organizzativo aziendale (Diversity manager, Disability manager, Welfare manager, Smart working);
  - Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente), di cui alla Legge regionale 29/2016;
  - Turismo, eventi e territorio;
  - Competitività delle imprese;
- conferma della gestione della componente voucher a cura di Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, e mantenimento della gestione della componente "catalogo" a cura di Regione Lombardia;

**VALUTATO** di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente l'individuazione e l'introduzione di eventuali nuovi ambiti strategici di intervento,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

sulla base di ulteriori proposte che dovessero emergere durante la fase di attuazione della misura, in coerenza con le priorità della programmazione regionale e a seguito di valutazione con le Parti sociali in sede di Sottocommissione Lavoro;

**PRECISATO** che la misura di formazione continua è indirizzata a lavoratori e lavoratrici occupati/e, le cui aziende possono aver adottato o adottare lo smart working come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle proprie attività con un'alta percentuale di lavoro a distanza;

**RITENUTO** pertanto di confermare, così come già previsto dalla citata DGR 7287/2022, che anche in occasione della seconda edizione della misura la formazione possa essere svolta anche in FAD fino al 100% delle ore ed esclusivamente in modalità sincrona;

**ATTESO** che con Decreto n. 4873 del 31 marzo 2023 Regione Lombardia ha adottato una disciplina di rilevazione delle presenze e di registrazione elettronica delle attività formative mediante l'utilizzo del sistema "Gestione Registro Sezioni" (GRS) della piattaforma SIUF (Sistema Informativo Unitario della Formazione) e che con Decreto n. 6093 del 26 aprile 2023 è stata data specifica attuazione della disciplina GRS alla misura di formazione continua, che si ritiene di applicare alla seconda edizione come forma di digitalizzazione delle procedure di attuazione e controllo;

**RITENUTO** infine:

- di destinare € 15.000.000,00 al finanziamento della seconda edizione della misura di formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.4 – Azione d.1;
- di approvare le "Linee guida per l'attuazione degli interventi di formazione continua a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 – Seconda edizione", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplinano, in dettaglio, le caratteristiche della misura;
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto;
- di stabilire sin d'ora che la Direzione Generale competente è autorizzata all'attivazione del meccanismo di overbooking fino ad un importo massimo pari al 20% della dotazione oggetto del presente provvedimento,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

consentendo la raccolta di un numero di domande di voucher superiore alla dotazione stessa e prevedendo che le domande siano istruite in ordine cronologico di presentazione e con riserva di disponibilità finanziaria, senza che la presentazione comporti diritto al finanziamento per l'impresa né obbligo di finanziamento per Regione Lombardia. Le domande saranno finanziate attraverso il reimpiego delle eventuali economie generate dalla seconda edizione della misura, oggetto del presente provvedimento;

- di riservarsi la valutazione circa l'eventuale rifinanziamento di questa misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- di riservarsi inoltre la valutazione circa l'eventuale finanziamento delle domande presentate in overbooking a valere sull'Avviso approvato con Decreto 6619/2023;

**CONFERMATA** la previsione per la quale, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia in funzione dell'avanzamento finanziario della presente misura;

**RITENUTO** di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della seconda edizione della misura di formazione continua, oggetto del presente provvedimento, avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**DATO ATTO** che:

- la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;
- la Struttura competente di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia provvedono agli obblighi ex DM 115/2017, in particolare Regione Lombardia adempirà agli obblighi di cui all'art. 8 (registrazione regimi di aiuto), delegando Unioncamere Lombardia all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 (registrazione degli aiuti individuali) e successivi per le finalità di cui all'art. 17 (conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del RNA);



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**PRECISATO** che l'agevolazione stessa non è concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

**PRECISATO** inoltre che:

- nel caso in cui dalle verifiche effettuate mediante il RNA risulti che l'impresa richiedente ha superato il massimale concedibile nel triennio ai sensi del Regolamento de minimis, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond de minimis, fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo;
- dato che la percentuale di contributo pubblico riconosciuta dalla misura è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dall'impresa richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria mediante visura camerale, nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del plafond de minimis e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo;

**DATO ATTO** che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;

**DATO ATTO** che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, meglio specificati al punto 7 "Dotazione finanziaria" dell'Allegato A;

**ACQUISITI** i pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017, espresso nella seduta del 9 maggio 2023;
- del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, espresso con procedura scritta conclusasi in data 24 maggio 2023;
- dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e PR FSE+ 2021-2027, trasmesso



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

con nota prot. n. E1.2023.0207533 del 24 maggio 2023;

**SENTITE** le parti sociali nel contesto della Sottocommissione Lavoro nella seduta dell'8 maggio 2023 e raccolte le loro osservazioni e proposte;

**RICHIAMATA** infine la normativa in materia di protezione dei dati:

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- DGR n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";

**VISTE:**

- la legge regionale n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**All'unanimità** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate

1. di finanziare la seconda edizione della misura di formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (Obiettivo specifico ESO 4.4, Azione d.1 - Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro), destinando una dotazione finanziaria pari a € 15.000.000,00;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

2. di approvare le “Linee guida per l’attuazione degli interventi di formazione continua a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 – Seconda edizione”, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui capitoli 15462 – 15463 – 15464 degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, meglio specificati al punto 7 “Dotazione finanziaria” dell’Allegato A;
4. di affidare la gestione della misura oggetto del presente provvedimento a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi della Convenzione formalizzata il 22 novembre 2022 e il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/7232/2022;
5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l’attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto;
6. di demandare all’Autorità di Gestione del PR FSE+ l’adozione degli atti conseguenti relativi alla modifica della suddetta Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, ai fini dell’incremento delle risorse di cui al presente provvedimento;
7. di confermare la previsione per la quale, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia in funzione dell’avanzamento finanziario della misura;
8. di consentire che la formazione possa essere svolta anche in FAD fino al 100% delle ore ed esclusivamente in modalità sincrona;
9. di stabilire che l'erogazione dei contributi erogati nell'ambito della presente Deliberazione avverrà nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

10. di dare atto che resta in capo a Regione Lombardia la gestione della componente “catalogo” della misura oggetto del presente provvedimento, mentre la gestione della componente “voucher” è affidata a Unioncamere Lombardia;
11. di stabilire sin d'ora che la Direzione Generale competente è autorizzata all'attivazione del meccanismo di overbooking fino ad un importo massimo pari al 20% della dotazione oggetto del presente provvedimento, consentendo la raccolta di un numero di domande di voucher superiore alla dotazione stessa e prevedendo che le domande siano istruite in ordine cronologico di presentazione e con riserva di disponibilità finanziaria. Le domande saranno finanziate attraverso il reimpiego delle eventuali economie generate dalla seconda edizione della misura, oggetto del presente provvedimento;
12. di riservarsi la valutazione circa l'eventuale rifinanziamento della misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
13. di riservarsi inoltre la valutazione circa l'eventuale finanziamento delle domande presentate in overbooking a valere sull'Avviso approvato con Decreto 6619/2023, attuativo della DGR 7287/2022 (prima edizione della misura di formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027);
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it);
15. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## Allegato A

### FONDO SOCIALE EUROPEO+ 2021-2027

#### Priorità 1 Occupazione

**Obiettivo specifico ESO4.4.** Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

**Azione d.1.** Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI  
FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL  
PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027**

**SECONDA EDIZIONE**

<b>1. Inquadramento e obiettivi della seconda edizione della misura di formazione continua</b>	<b>3</b>
<b>2. Soggetti coinvolti</b>	<b>4</b>
2.1. Soggetti destinatari della formazione	4
2.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di voucher	4
2.3. Soggetti ammessi a presentare l'offerta formativa	5
2.4. Soggetto gestore della misura	6
<b>3. Modello attuativo dell'offerta formativa</b>	<b>6</b>
3.1. Catalogo regionale di formazione continua	6
3.2. Aree di rilevanza strategica	7
3.3. Attestazioni e certificazioni	8
<b>4. Modello attuativo del voucher formativo aziendale a catalogo</b>	<b>8</b>
<b>5. Modalità di erogazione della formazione</b>	<b>10</b>
5.1. Formazione a distanza	10
5.2. Rilevazione e registrazione delle attività formative	10
<b>6. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione</b>	<b>11</b>
<b>7. Dotazione finanziaria</b>	<b>11</b>
<b>8. Regime applicabile per gli aiuti di stato</b>	<b>12</b>

## 1. Inquadramento e obiettivi della seconda edizione della misura di formazione continua

Nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), in particolare nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.4<sup>1</sup> e dell'Azione d.1<sup>2</sup>, Regione Lombardia intende proseguire nella direzione di promuovere investimenti volti a **sostenere le imprese e i lavoratori nell'adattamento ai cambiamenti** derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese. Questi investimenti sono finalizzati a rispondere alle esigenze di *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori dipendenti e indipendenti e intendono rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali. In questa ottica, la formazione e, in particolare, la formazione continua risultano lo strumento chiave per affrontare la ripresa dalla pandemia, il processo di digitalizzazione e la risposta alla crisi climatica.

La seconda edizione della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 si pone in continuità rispetto a quella avviata da Regione Lombardia alla fine del 2022<sup>3</sup>: **ne conferma gli elementi principali**, quali il Catalogo regionale della formazione continua, la concessione di voucher per la fruizione dei corsi formativi selezionabili dal Catalogo, i massimali dei voucher differenziati per EQF (*European Qualifications Framework*) e i massimali annui riconoscibili al singolo lavoratore e alla singola azienda. Tuttavia, nell'ottica di garantire la prosecuzione della misura e renderla economicamente sostenibile nel tempo, **introduce la novità del cofinanziamento**, differenziato sulla base della dimensione dell'azienda richiedente e mantenendo per alcune tipologie di soggetti la previsione del finanziamento pubblico al 100%.

Come nelle precedenti versioni della misura di formazione continua, sia quelle finanziate a valere sul POR FSE 2014-2020 (Fase VI) sia quella lanciata a fine 2022 sul PR FSE+ 2021-2027, anche la seconda edizione oggetto del presente documento ha lo scopo di favorire lo **sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa** che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo. Inoltre, la misura si prefigge di porre prioritaria attenzione a quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dall'Accordo di Partenariato tra Stato italiano e Unione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, quali la digitalizzazione e innovazione e la transizione ecologica.

Il presente documento fornisce le linee guida di attuazione della seconda edizione della misura di formazione continua finanziata dal PR FSE+ 2021-2027.

---

<sup>1</sup> Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

<sup>2</sup> Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022. Disponibile a questo link: <https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/Tipo%20Avviso/Informativi/FORMAZIONE-CONTINUA-FSE-PLUS-21-27/formazione-continua-fse-plus-approvazione-linee-guide>

## 2. Soggetti coinvolti

### 2.1. SOGGETTI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

Lo strumento è destinato a:

- lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi<sup>4</sup> e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
- titolari di ditte individuali.

**Sono esclusi** da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher;
- i soggetti titolari di cariche societarie (come amministratori delegati, componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
- i soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta un'agevolazione nell'ambito della misura "Formare per assumere"<sup>5</sup> del PR FSE+ 2021-2027 negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla data di concessione dell'agevolazione.

### 2.2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI VOUCHER

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali rientrano nelle categorie di seguito elencate, purché abbiano

---

<sup>4</sup> Ai sensi delle presenti Linee guida sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

<sup>5</sup> DGR n. XI/7336 del 14 novembre 2022 "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, Eso4.1, Azione A.2: Approvazione delle linee guida per l'attuazione della misura Formare per assumere - incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze", disponibile al seguente link:

<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE-2021-2027/avvisi/DettaglioAvviso/Tipo%20Avviso/Informativi/FORMARE%20PER%20ASSUMERE%20FSE%20PLUS%2021-27/formare-per-assumere-approvazione-linee-guide>

unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia:

- Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative;
- Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Liberi professionisti. Nel caso esercitino in forma associata, devono presentare domanda individuale;
- Lavoratori autonomi;
- Titolari di ditte individuali.

**Non sono ammessi** a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.<sup>6</sup>;
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

Si precisa che le imprese non possono rivolgersi per la fruizione del voucher ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, tali società costituiscono "impresa unica".

### 2.3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA FORMATIVA

La presentazione delle offerte formative costituenti il Catalogo è riservata a:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università lombarde e loro consorzi;

---

<sup>6</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016.

- Fondazioni ITS con sede legale/operativa in Lombardia.

#### 2.4. SOGGETTO GESTORE DELLA MISURA

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Unioncamere Lombardia è individuato quale soggetto gestore della presente misura in relazione alla componente "voucher", di cui al paragrafo 3.5.

Resta in capo a Regione Lombardia la gestione della componente "catalogo", di cui al paragrafo 3.1.

### **3. Modello attuativo dell'offerta formativa**

Il modello attuativo della misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher possa scegliere da un catalogo l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

#### 3.1. CATALOGO REGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA

Il Catalogo regionale di formazione continua è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato delle proposte formative già approvate nell'ambito della misura di "Formazione Continua - Fase VI", finanziata dal POR FSE 2014-2020, e integrato dalle proposte presentate in risposta al Decreto n. 17595/2022<sup>7</sup> e da quelle che saranno presentate in seguito all'adozione di questo documento.

Oltre ad approvare l'Avviso relativo alla prima edizione della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027, il Decreto n. 17595/2022 ha aperto la sesta finestra di presentazione delle proposte formative, prevedendo la seguente tempistica: **dalle ore 12:00 del 12 dicembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2024.**

Per l'attuazione della seconda edizione della misura, oggetto del presente documento, si conferma la tempistica di presentazione, salvo eventuali proroghe.

Il Catalogo è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html>

Le nuove proposte formative, che integreranno il Catalogo già esistente, saranno approvate da Regione Lombardia ad esito di una istruttoria tecnica basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP) ed effettuata contestualmente alla presentazione della stessa sul Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

---

<sup>7</sup> Il decreto n. 17595 del 30/11/2022 ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua. È stato adottato in attuazione della DGR 7287/2022, che ha finanziato la misura di formazione continua per € 30.000.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027.

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

Livello alto	EQF 6-8	<b>40 ore</b> minimo
Livello medio	EQF 4-5	<b>30 ore</b> minimo
Livello basso	EQF 3	<b>16 ore</b> minimo

**Non saranno finanziabili i corsi** contraddistinti da:

- Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”;
- Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, prevista dal D.Lgs. 81/2015.

Con riferimento alle “**professioni/figure regolamentate e/o abilitanti**” si precisa che **sono ammissibili** i percorsi formativi:

- riferiti alle sole competenze presenti nel QRSP;
- che non costituiscono forma di assolvimento del dovere di aggiornamento obbligatorio;
- che non hanno come oggetto le competenze degli standard professionali di riferimento.

Infine, **non è consentito l'affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell'impresa che richiede il voucher formativo.**

### 3.2. AREE DI RILEVANZA STRATEGICA

Nell'ambito del Catalogo una apposita sezione è dedicata alla presentazione di offerte formative inerenti alle **aree che rivestono rilevanza strategica** e che promuovono le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo del territorio lombardo, così da incrementare il vantaggio competitivo delle imprese.

Le aree di rilevanza strategica sono le seguenti:

- Internazionalizzazione delle imprese;
- Transizione digitale;
- Sostenibilità ambientale e Transizione Ecologica;
- Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015);
- Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente);
- Turismo, eventi e territorio;
- Competitività delle imprese.

Le offerte formative presentate nell'ambito delle aree di rilevanza strategica dovranno essere contraddistinte da un livello **EQF in uscita almeno pari 4**, ad eccezione dell'area "Benessere organizzativo aziendale" (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015), per la quale il livello minimo previsto è pari a 3.

**Nelle aree di rilevanza strategica è possibile la partnership con enti di formazione non accreditati** al sistema regionale della formazione e lavoro, **ma in possesso della certificazione UNI ISO 9001-2015 (settore EA.37)**. Il provvedimento attuativo stabilirà il massimale orario conferibile in delega dall'Ente accreditato al soggetto terzo certificato.

Le offerte formative che insistono nelle aree di rilevanza strategica e che prevedono il ricorso alla partnership sono valutate da un apposito **Nucleo di Valutazione**, incaricato della verifica di coerenza tra l'offerta proposta e l'area di rilevanza strategica prescelta.

### 3.3. ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

A prescindere dalla durata e dall'EQF dei corsi formativi, gli Enti erogatori sono tenuti:

- ad avere un Responsabile della certificazione delle competenze (RCC);
- al rilascio dell'attestato di partecipazione.

In aggiunta all'attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore (quindi EQF 3)** gli Enti di formazione possono rilasciare l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze;
- per i corsi di formazione di **durata superiore a 30 ore (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore)** gli Enti devono obbligatoriamente rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze;
- per i corsi di formazione di **durata superiore a 40 ore (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore)** gli Enti devono obbligatoriamente rilasciare l'attestato di competenza, a condizione che sia stato effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza. Nei casi in cui a seguito di esame il discente non abbia acquisito l'intera competenza, l'Ente deve rilasciare almeno l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze.

Per il rilascio sia dell'attestato di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze.

## **4. Modello attuativo del voucher formativo aziendale a catalogo**

I voucher formativi aziendali consentono ai soggetti destinatari della formazione, indicati al paragrafo 2.1, di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo.

Al momento della richiesta del voucher, è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei soggetti destinatari per i quali si richiede il contributo.

Il voucher ha un valore massimo di **€ 2.000,00** annui per singolo destinatario.

Per l'**annualità 2023** l'importo massimo a disposizione per ciascun soggetto destinatario a valere sulla "Seconda edizione di formazione continua" finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell'annualità 2023 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto 17595 del 30 novembre 2022 di "Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027"<sup>8</sup>, comprese quelle presentate in risposta all'attivazione del meccanismo di overbooking, stabilita con Decreto n. 6619 del 5 maggio 2023<sup>9</sup>.

Ciascun soggetto destinatario può fruire di uno o più percorsi formativi fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.

Il valore del voucher individuale si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire ed è determinato dal costo del corso indicato dall'Ente erogatore nell'offerta formativa, secondo i seguenti massimali:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00**;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00**;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€ 800,00**.

Ai massimali del voucher si applicano le **percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente**<sup>10</sup> e come di seguito illustrato:

<b>Categoria di soggetto richiedente</b>	<b>Finanziamento pubblico</b>	<b>Cofinanziamento privato</b>
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali	100%	0%
Microimpresa	90%	10%
Piccola impresa	70%	30%
Media impresa	60%	40%
Grande impresa	50%	50%
Enti iscritti al RUNTS (che svolgono attività economica)	Applicano la % indicata in questa tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale	Applicano la % indicata in questa tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale
Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private (che svolgono attività economica)	Applicano la % indicata in questa tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale	Applicano la % indicata in questa tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale

<sup>8</sup> Misura aperta il 12 dicembre 2022 e chiusa per esaurimento risorse il 5 maggio 2023.

<sup>9</sup> <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/comunicazioni/formazione-continua-valere-pr-fse-2021-2027-attivazione-overbooking-presentazione-nuove-domande-1683298578523>

<sup>10</sup> DM del 18 aprile 2015 che ha recepito le raccomandazioni della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria mediante visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del *plafond de minimis* e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la partecipazione mediante costo del personale.**

**La procedura di richiesta del voucher è “a sportello” sino all'esaurimento delle risorse disponibili.** In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.

**Ogni impresa** avrà a disposizione un **importo massimo di € 50.000,00** spendibili su base annua.

Il contributo è erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato **almeno il 75% della durata prevista del corso.**

Il contributo è erogato da Unioncamere Lombardia a titolo di rimborso della spesa sostenuta dai soggetti richiedenti, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi e nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

## **5. Modalità di erogazione della formazione**

### **5.1. FORMAZIONE A DISTANZA**

I soggetti ammessi a presentare proposte formative potranno prevedere l'erogazione della formazione anche in **modalità FAD** (Formazione a distanza), **esclusivamente in forma sincrona**, fino al 100% delle ore previste dalla singola proposta.

### **5.2. RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

La rilevazione delle presenze e la registrazione elettronica delle attività formative devono essere svolte sul sistema “Gestione Registro Sezioni “(GRS) della piattaforma SIUF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 4873/2023. In particolare, per la misura di formazione continua con Decreto n. 6093/2023 sono state adottate le modalità operative per l'applicazione del sistema di registrazione elettronica delle attività formative.

**Alla misura oggetto del presente documento si applica la Disciplina GRS.**

L'Avviso pubblico che darà attuazione al presente documento conterrà i riferimenti e le indicazioni utili all'applicazione della Disciplina di rilevazione e registrazione elettronica.

## **6. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione**

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia:

- informa le parti sociali in sede di Sottocommissione Lavoro relativamente alla distribuzione delle offerte formative presenti a Catalogo rispetto alle differenti aree strategiche promosse e, più in generale, alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- monitora l'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati;
- effettua un'analisi costante delle attestazioni rilasciate dagli Enti erogatori, anche con riferimento alla distribuzione delle stesse in relazione ai valori EQF, alla durata dei corsi e alle competenze QRSP.

Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee di programmazione, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2021-2027.

Infine, Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

## **7. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della seconda edizione di Formazione Continua è pari a **€ 15.000.000,00** a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1.

Come indicato al paragrafo 4 e secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Avviso pubblico attuativo, potranno essere presentate domande di voucher fino all'esaurimento della dotazione finanziaria di € 15.000.000,00.

L'impegno contabile a favore del soggetto richiedente sarà assunto solo dopo l'avvenuta verifica del rispetto delle condizioni di pagabilità, che è svolta dopo la presentazione della rendicontazione e della relativa domanda di liquidazione.

La copertura contabile della misura è assicurata dai capitoli 15462 -15463 - 15464 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, così suddivisi:

%	Capitolo	Importo complessivo	Di cui sul 2023	Di cui sul 2024	Di cui sul 2025
Regione 18%	15462	€ 2.700.000,00	€ 180.000,00	€ 720.000,00	€ 1.800.000,00
Stato 42%	15464	€ 6.300.000,00	€ 420.000,00	€ 1.680.000,00	€ 4.200.000,00
UE 40%	15463	€ 6.000.000,00	€ 400.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 15.000.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 4.000.000,00</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>

Per garantire che la copertura contabile sia coerente con il fabbisogno di spesa della misura, con successivi provvedimenti sarà effettuata l'eventuale riprogrammazione delle risorse stanziare sugli esercizi finanziari.

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso attuativo delle presenti Linee guida e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

## 8. Regime applicabile per gli aiuti di stato

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013<sup>11</sup> nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica<sup>12</sup> si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti *de minimis*), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo);
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "*de minimis*" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "*de minimis*" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura,

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

<sup>12</sup> Ai fini presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

in tre esercizi finanziari<sup>13</sup>. In particolare, **si prendono in considerazione l'esercizio in corso e i due precedenti**. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso, che ha **come riferimento il momento della domanda di finanziamento**.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il **superamento delle soglie sopra indicate**, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond de minimis e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo. Infatti, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-608/19 del 28 ottobre 2020<sup>14</sup>, *"l'azienda può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale"*.

Ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione concessa può fare cumulo con altre agevolazioni nel rispetto del massimale consentito dai diversi regimi di aiuto. Ciò significa che la quota di finanziamento privato richiesta dalla presente misura può essere coperta da altre fonti di agevolazione.

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

---

<sup>13</sup> Ai sensi del Codice Civile, l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio.

<sup>14</sup> Sentenza 28 ottobre 2020 della Corte di giustizia dell'Unione Europea - Ottava Sezione di seguito si riportano per esteso le conclusioni della Corte: "1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. 2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013".